



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale del 2016, proposto da:

rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Scarpelli e Luigi Piscitelli, con domicilio eletto presso lo Studio del secondo in Milano, via Serbelloni, n.7;

contro

Università in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Enzo Robaldo e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo Studio del primo in Milano, piazza Eleonora Duse, n. 4;

per l'annullamento

- del bando per la copertura di n. 7 posti di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, approvato con decreto del Presidente del comitato tecnico ordinatore 16 dicembre 2015 n.334/15, pubblicato in GU n. 99 del 29 dicembre 2015;
- dell'art. 7 del regolamento per la selezione pubblica dei ricercatori dell'Università resistente;
- della determinazione 13 gennaio 2016, trasmessa via pec, con cui è stata rifiutata la domanda di partecipazione del ricorrente;
- di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2016 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bando pubblicato sulla G.U. del 29 dicembre 2015 la Università indicava un concorso per posti di ricercatore universitario a tempo determinato, fra i quali un posto per il settore concorsuale 12/B2 - diritto del lavoro.

Il bando stabiliva all'art. 2 che:

«1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti in possesso di ambedue i seguenti requisiti:

a) che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a. dottore di ricerca, o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

b. diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati;

c. laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;

b) che siano in possesso della previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento facente parte dell'offerta formativa di un Corso di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca o Master, presso qualsiasi università italiana e/o straniera, che sia stato interamente erogato in modalità a distanza e in conformità ai requisiti di cui al Decreto Interministeriale (Istruzione, Università e Ricerca - "Innovazione e Tecnologie") 17 aprile 2003 e ss.mm.ii. ».

L'art. 3 disponeva inoltre che per partecipare alla procedura selettiva il candidato dovesse presentare istanza *«esclusivamente online utilizzando esclusivamente la via informatica tramite l'apposito form pubblicato sul portale d'Ateneo».*

Il ricorrente, in possesso della titolarità del Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum in Diritto del lavoro, presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, conseguito in data 16/07/2008, pur non avendo il requisito di esperienza richiesto alla lett. b) dell'art. 2 del bando, decideva di partecipare comunque al concorso.

Tuttavia le modalità di presentazione dell'istanza, attraverso la piattaforma on line, non gli consentivano di perfezionare l'iscrizione, poiché senza la dichiarazione del possesso del requisito sopra indicato il sistema non ha consentiva di completare la procedura di iscrizione.

Il ricorrente dunque inoltrava via pec *«domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 comma 3 lettera a) della Legge 240/10 per attività didattiche e di ricerca, s.c. 12/B2-Diritto del lavoro, s.s.d. IUS/07-Diritto del lavoro»*, precisando che la domanda veniva presentata *«a mezzo posta elettronica certificata, in considerazione del fatto che il modello di domanda che codesto Ateneo chiede di compilare obbligatoriamente on line non consente - pena l'impossibilità di proseguire nella compilazione - di non effettuare la dichiarazione relativa al possesso del requisito della previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento erogato in modalità a distanza in conformità ai requisiti del D.Int. 17 aprile 2003. Il sottoscritto candidato, infatti, non può effettuare tale dichiarazione non essendo in possesso di tale requisito di ammissibilità»*. Precisava altresì di ritenere il requisito *«illegittimo, in quanto rende di fatto la procedura un concorso riservato ad una specifica categoria di candidati»*, chiedendo l'ammissione della sua domanda, ancorché presentata con modalità diversa da quella richiesta dal bando.

Al ricorrente tuttavia in data 13 gennaio 2016 veniva comunicato che, ai sensi dell'art. 3 del bando, non poteva essere presa in considerazione la domanda inviata via pec ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.

Con il ricorso indicato in epigrafe l'interessato impugnava tale comunicazione unitamente al bando di concorso e al regolamento, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare.

Si costituiva in giudizio l'Università intimata, che, oltre a contestare nel merito la fondatezza del ricorso, ne eccepiva l'inammissibilità sotto diversi profili.

Con ordinanza n. 415 del 14 aprile 2016 il Tar accoglieva la domanda cautelare, ammettendo con riserva il ricorrente alla procedura di selezione.

In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti scambiavano memorie difensive insistendo nelle rispettive conclusioni.

Indi all'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati:

post che si estrinseca nella richiesta di un eventuale riesame, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della L. 168/1989. Non si tratta in altri termini di un procedimento complesso, in cui intervengono contestualmente ai fini dell'assunzione della determinazione e della sua efficacia, diversi enti, essendo, invece, l'atto imputabile esclusivamente all'Università e avendo lo stesso immediata efficacia, a prescindere dal controllo del Ministero.

II.2) Il secondo profilo di inammissibilità eccepito assume rilievo solo laddove sia fondato il secondo mezzo di gravame in relazione al quale è stata posta l'eccezione.

Per ragioni di economia espositiva il Collegio reputa quindi opportuno scrutinare tale mezzo di gravame che, si anticipa, è infondato.

Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta l'illegittimità del bando laddove, all'art. 2 prevede che possa valere, in luogo del titolo di dottore di ricerca o legalmente equivalente, la «laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca». Secondo il ricorrente tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della L. 240/2010 – in correlazione con l'art. 29 della legge stessa – che consente l'ammissione di titoli equivalenti al dottorato di ricerca fino all'anno 2015.

Il Collegio osserva che il motivo è allo stato inammissibile per carenza di interesse, non costituendo la disposizione del bando alcuna limitazione alla partecipazione da parte del ricorrente, e potendo semmai essere impugnata soltanto unitamente alla graduatoria finale.

In ogni caso il motivo è infondato. La procedura ha avuto inizio con il bando pubblicato in data 29 dicembre 2015. La selezione quindi, in ossequio al principio *tempus regit actum*, deve essere governata dalle disposizioni vigenti a quella data. Pertanto legittimamente, in applicazione dell'art. 29 della L. 240/2010, l'Università ha consentito l'ammissione di titoli equivalenti a quello di dottore di ricerca, essendo del tutto irrilevante il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

All'inammissibilità e all'infondatezza del motivo consegue l'inutilità di estendere il contraddittorio ai candidati non in possesso del dottorato di ricerca.

II.3) Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa formulazione di motivo specifico sulla presentazione della domanda per via telematica, il Collegio reputa la stessa infondata. La questione circa la non ammissibilità della domanda per via telematica è un corollario della questione sostanziale, censurata con il primo motivo di gravame, riguardante il possesso del requisito della titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento che sia stato interamente erogato in modalità a distanza. In realtà il *vulnus* non è stato determinato dalla previsione che obbligava a presentare la domanda soltanto per via telematica, ma dal fatto che sia stato posto il predetto requisito di ammissione e che, conseguentemente, la mancata dichiarazione circa il suo possesso impediva al sistema di far perfezionare la domanda stessa.

III) Si può quindi passare ad esaminare il cuore del ricorso, affidato al primo mezzo di gravame.

Il motivo è fondato, come già stabilito da questa Sezione in altro analogo giudizio (cfr. Tar Milano sez. III n. 768/2016).

L'art. 24, co. 2, della l. n. 240/2010 stabilisce che *“I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli*

e delle pubblicazioni”.

La norma è chiara nel limitare la discrezionalità dell'ente nel definire il profilo professionale richiesto ai partecipanti alla selezione esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, al fine di combattere il fenomeno dei bandi fotocopia, volti a predisporre profili professionali già pensati per determinati concorrenti. Essa è volta a garantire la *par condicio* e la massima partecipazione dei candidati.

L'art. 2, co. 1, lett. b) del bando di concorso oggetto del presente giudizio laddove prevede, quale requisito di ammissione, la previa titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento interamente erogato in modalità a distanza viola la previsione normativa suddetta e la sua *ratio*, senza essere sorretto da alcuna ragionevole giustificazione, traducendosi in un requisito specifico che limita la partecipazione. Invero l'attività didattica costituisce solo una parte dei compiti del ricercatore, e dunque il requisito previsto ai fini dell'ammissione alla procedura appare irragionevole, tenuto conto dell'attività complessivamente richiesta alla figura del ricercatore.

Va aggiunto che l'Università ha la facoltà di porre tale “titolo” tra quelli oggetto di valutazione, ma non può farlo assurgere a requisito di ammissione alla procedura, per le ragioni sopra esposte.

In conclusione, essendo fondato il primo motivo di gravame, il ricorso proposto merita accoglimento e per l'effetto va disposto l'annullamento della determinazione del 13 gennaio 2016 nonché del bando e del regolamento nella parte in cui prevedono come requisito di ammissione alla selezione per ricercatore la titolarità, per almeno un anno accademico, di almeno un insegnamento interamente erogato in modalità a distanza.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'Università intimata al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.000,00 (quattromila), oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Diego Spampinato, Primo Referendario

Valentina Santina Mameli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentina Santina Mameli

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO

